UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini n. 15

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO, I COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO, SERRAMAZZONI E SESTOLA, LA SOCIETA' "SERRAMAZZONI PATRIMONIO SRL" E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

L'anno **duemiladiciassette,** il giorno **trenta** del mese di **giugno**, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge,

TRA

- **IL COMUNE DI FANANO**, rappresentato dalla Dott.ssa **Bellettini Maria Chiara** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali , autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 16 del 28/03/2017, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI FIUMALBO,** rappresentato dal Rag. **Santi Graziano** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile, autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 2 del 06/03/2017, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO**, rappresentato dalla Sig.ra **Bononi Maurizia** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 3 del 14/03/2017, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI MONTECRETO**, rappresentato da Dott.ssa **Castelli Angiolina** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile, autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 1 del 29/03/2017, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**, rappresentato dal Dott. **Covili Fabrizio** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Area Servizi Finanziari, autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 6 del 24/02/2017, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI PIEVEPELAGO**, rappresentato dalla Dott.ssa **Antonioni Annalisa** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 6 del 31/03/2017, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI POLINAGO,** rappresentato da **Ranieri Maria Pia Giordana** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio AA.GG e Demografici, autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 6 del 28/02/2017, resa immediatamente eseguibile;

- **IL COMUNE DI RIOLUNATO,** rappresentato dalla Rag. **Contri Claudia** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo , autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 9 del 28/04/2017, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI SERRAMAZZONI,** rappresentato dalla Dott.ssa **Gubertini Arianna** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 5 del 28/02/2017, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI SESTOLA,** rappresentato dal Geom. **Giacomelli Edo** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile Ufficio LL.PP:, autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 10 del .27/03/2017, resa immediatamente eseguibile;
- **LA SOCIETA' "SERRAMAZZONI PATRIMONIO S.r.l.",** rappresentata dal Sig. **Ronchi Lorenzo** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico autorizzato in forza del Verbale di Assemblea Ordinaria del 30/06/2017;
- **L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE** rappresentato dall'Arch. **Fioravanti Valerio** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore Pro-Tempore dell'Ente Parchi, autorizzato in forza della deliberazione C.E. n. 10 del 10/03/2017, resa immediatamente eseguibile;
- **L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO**, rappresentata dal Dott. **Giovanelli Giampaolo** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Segretario Generale, autorizzato in forza della deliberazione C.U. n. 2 del 27/02/2017, resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

l'art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 dispone:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

TENUTO CONTO:

che gli Enti sopraindicati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante delega all'Unione dei Comuni del Frignano, le funzioni, i compiti e le attività della Centrale di Committenza, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività;

che con la presente convenzione le parti che la sottoscrivono intendono definire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di delega all'Unione dei Comuni del Frignano, della funzione relativa alle procedure ed attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture (appalti e concessioni) previsti dall'articolo 37 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, fatto salvo quanto previsto in specifiche norme di settore.

2. Con la presente convenzione gli Enti aderenti intendono:
- avvalersi di una struttura organizzativa specializzata nella gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle procedure;
- ottenere economie di gestione, mediante specifica programmazione di tipo condiviso, concentrando in un unico procedimento l'acquisizione di forniture e servizi di identica natura e di interesse di due o più Enti;
- perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza;
- perseguire la semplificazione del procedimento;
- perseguire la standardizzazione della modulistica e dei procedimenti.

3. Tale servizio gestirà le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per le quali la normativa vigente, ovvero l'autonoma scelta degli enti aderenti, preveda l'esperimento di una procedura di gara previa pubblicazione di bando o con lettera di invito. Vi rientrano a titolo esemplificativo le procedure aperte, ristrette, negoziate, per una spesa preventivata, al netto dell'IVA, superiore ad euro 40.000,00.

4. In via derogatoria, gli Enti potranno decidere di gestire direttamente singole procedure di acquisizione di lavori di importo superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro

150.000,00, comunicando tempestivamente la decisione al Responsabile della struttura centrale della Centrale di Committenza.

5. In ogni caso le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, verranno effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Art. 2
Modalità di trasferimento delle funzioni

1. Il conferimento all'Unione dei comuni del Frignano di tutte le funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza indicata al successivo art. 13.

2. Non sono ammissibili adesioni parziali alla presente convenzione.

3. Dalla predetta data l'Unione dei comuni del Frignano assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all'art.1.

4. Gli organi dell'Unione dei comuni del Frignano adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri dettati dalla presente convenzione e dal regolamento di cui all'articolo 4.

5. L' Unione dei comuni del Frignano:

- esercita le competenze delegate dagli Enti convenzionati, dotandosi di una struttura organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia;
- svolge le attività e le funzioni delegate, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dagli Enti convenzionati, secondo quanto previsto ed indicato all' art. 10 della presente convenzione;
- svolge ed esercita le predette attività utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali come previsto al successivo articolo 5.

Art. 3
Funzioni di competenza della Centrale di Committenza

1. Il servizio di Centrale di Committenza è privo di personalità giuridica ed è dotato unicamente di autonomia operativa, funzionale agli Enti associati nelle forme di cui alla presente convenzione.

2. Sarà compito della Centrale di Committenza provvedere a:

- acquisire dagli Enti aderenti la determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del d.lgs 267/2000, corredata del progetto esecutivo e/o capitolati tecnici approvati;
- predisporre, sottoscrivere, pubblicare ed approvare con apposita determinazione, gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, le lettere invito garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
- acquisire dai responsabili dei singoli Enti, l'elenco degli operatori economici da invitare nei casi di procedure negoziate ;
- omogeneizzazione degli atti e dell'iter procedurale degli Enti;
- adeguamento e semplificazione della modulistica standard da utilizzare sia per attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;
- aggiornamento legislativo e formativo;
- nominare le commissioni giudicatrici in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assicurando il regolare svolgimento dei lavori;

- procedere all'aggiudicazione provvisoria;
- verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
- predisporre lo schema di determinazione di aggiudicazione definitiva;
- trasmettere ai singoli Enti le risultanze di gara;
- svolgere attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte.

3. Il Segretario Generale dell'Unione dei Comuni del Frignano svolgerà funzioni di ufficiale rogante per i contratti di appalto di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale e della Società "Serramazzoni Patrimonio S.r.l.".

4. Gli Enti, in deroga a quanto previsto al comma 2., potranno affidare alla Centrale di Committenza, previo assenso della stessa, le procedure di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta nelle procedure negoziate e gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00.

Art. 4
Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale di Committenza

1. L'Unione dei comuni del Frignano provvede con delibera di Giunta all'approvazione e agli eventuali successivi aggiornamenti del regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale di Committenza.

2. Nel regolamento vengono stabilite nel dettaglio le funzioni e l'organizzazione attribuite alla Centrale di Committenza e quella di competenza dei singoli comuni.

3. L'Unione dei comuni del Frignano provvede all'individuazione del Responsabile della Centrale di Committenza, i cui compiti e responsabilità verranno stabilite nel regolamento di organizzazione di cui ai precedenti commi.

Art. 5
Funzioni di competenza degli Enti

1. Rimangono di competenza dei singoli Enti aderenti:

- la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
- la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- l'invio tempestivo alla centrale di committenza della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara, compreso quanto previsto al comma 2 dell'art. 3;
- la verifica, prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite gli strumenti di acquisto telematici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 449 e 450 della legge 296/2006;
- la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo con esclusione di quanto detto all'articolo 6;

- tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla Centrale di Committenza dalla presente convenzione ed esplicitate nel regolamento di cui all'articolo 4.

2. Gli Enti aderenti si impegnano a:

- rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con la Centrale di Committenza così come definiti nel regolamento di cui all'articolo 4;
- mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. I beni strumentali concessi in uso dagli Enti convenzionati, rimangono di proprietà degli stessi e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario;
- mettere a disposizione, previo accordo fra gli Enti in esecuzione al successivo articolo 7, eventuali unità di personale presso l'Unione dei comuni del Frignano, mediante comando e/o distacco anche a tempo parziale;
- a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato;
- a comunicare alla Centrale di Committenza, entro il 30 Novembre di ogni anno, fatta salva la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare a preventivo la spesa di cui all'articolo 10.

Art. 6
Acquisizione di servizi e forniture similari

1. Per l'acquisizione di forniture e servizi similari che possono interessare due o più Enti aderenti, qualora ritenuto conveniente dagli stessi, le attività di nomina del responsabile del procedimento, di progettazione, di stipula del contratto, di esecuzione e di collaudo potranno essere svolte in tutto o in parte dalla centrale di committenza.

2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 agisce in stretta collaborazione con i responsabili degli uffici dei singoli Enti che avrebbero dovuto provvedere in maniera autonoma per l' acquisizione del servizio o della fornitura.

Art. 7
Dotazione organica e assegnazione del personale

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Unione dei comuni del Frignano definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.

2. Gli Enti deleganti comandano e/o distaccano all' Unione dei comuni del Frignano il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione organica necessaria allo svolgimento dei compiti delegati ai sensi dell'art.1.

3. L'Unione dei comuni del Frignano, nell'ambito della programmazione, può avvalersi di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante contratti di lavoro autonomo.

4. La struttura della Centrale di Committenza si avvale, sotto il profilo gestionale, di consulenza e di monitoraggio, di un gruppo di Coordinamento tecnico composto dal

Segretario dell'Unione dei Comuni del Frignano e da due segretari degli altri Enti convenzionati scelti dalla Giunta dell' Unione stessa.

Art. 8
Sede

La Centrale di Committenza ha sede presso il Comune di Pavullo nel Frignano.

Art. 9
Rapporti finanziari tra i Comuni e l' Unione

1. L'Unione dei Comuni del Frignano provvede annualmente, entro il 31 dicembre, a comunicare agli Enti aderenti, la proposta del bilancio preventivo delle funzioni della Centrale di Committenza relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività ad essa delegate, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, comprese quelle a carico degli Enti aderenti.

2. L'Unione dei comuni del Frignano predispone annualmente un preconsuntivo della spesa da trasmettere ai singoli Enti per gli opportuni assestamenti di bilancio.

3. L'Unione dei comuni del Frignano predispone, entro il mese di febbraio, il rendiconto analitico della gestione dell'anno precedente con il relativo riparto definitivo delle spese sostenute e provvede ad inviarlo agli Enti aderenti i quali dovranno provvedere entro 60 giorni al versamento delle somme richieste.

4. Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate per iscritto all'Unione dei comuni del Frignano.

5. Le eventuali divergenze saranno risolte dalla Giunta dell'Unione dei comuni del Frignano.

Art. 10
Riparto delle spese

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il suo funzionamento:

- i costi diretti sono costituiti dai costi del personale operante all'interno della Centrale;
- i costi indiretti sono costituiti dalle spese generali di funzionamento, quantificati nella percentuale del 5% dei costi diretti.

2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione dei Comuni del Frignano e saranno ripartite tra gli enti aderenti per la durata della convenzione, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a carico dell'Unione dei Comuni del Frignano, una quota annua fissa pari ad € 3.000,00;

- a carico dell' l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, una quota annua fissa pari ad € 6.000,00;

- a carico della Societa' "Serramazzoni Patrimonio S.r.l.", una quota annua fissa pari ad € 3.000,00;

- a carico dei Comuni aderenti, una quota annua fissa pari ad € 500,00 ciascuno;

- la rimanente quota annua sarà ripartita tra i Comuni aderenti secondo i seguenti criteri:

- il 60% sulla base della popolazione residente;
- il 40% sulla base del numero di affidamenti di lavori, servizi, forniture di importo superiore a € 40.000,00 effettuati dai Comuni medesimi negli anni 2014-2015-2016.

3.Le quote a carico dei Comuni aderenti e dell'Unione dei Comuni del Frignano potranno essere ridotte in relazione al riconoscimento di eventuali contributi per la gestione del servizio, nel rispetto dei criteri precedentemente fissati.

4. Le specifiche quote a carico di ciascun Ente aderente dovranno tenere conto della spesa del personale comandato/distaccato presso la Centrale di Committenza e nei confronti di tali Enti si procederà a conseguente conguaglio.

5. Le spese vive interessanti l' acquisizione di un lavoro, servizio o fornitura, quali ad esempio spese di pubblicazione, affidamenti di incarichi o consulenza, rimarranno a totale carico dell'Ente interessato e dovranno essere rimborsate all'Unione dei comuni del Frignano in sede di rendicontazione di cui all'articolo 9 comma 3.

6. I criteri di riparto delle spese determinati dal presente articolo potranno essere oggetto di revisione e/o di adeguamento in caso di modifiche organizzative dell'ente, dell'entità delle fonti di finanziamento e di modifiche normative. Qualora si verifichino tali circostanze, la Giunta dell'Unione provvederà ad elaborare nuove proposte di riparto che verranno sottoposte all'esame delle Amministrazioni degli Enti aderenti.

Art. 11
Contenuti e periodicità delle informazioni da fornire agli Enti aderenti

1. L'Unione dei comuni del Frignano adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni semestrali sull'andamento della gestione da trasmettersi ai comuni aderenti ed all'organismo di cui all'articolo 7 comma 4.

2. La competenza per la verifica del funzionamento della Centrale di Committenza è della Giunta dell'Unione dei comuni del Frignano, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci del Comuni aderenti.

3. Alla seduta di Giunta potrà essere invitato il Responsabile della Centrale di Committenza.

Art. 12
Prestazioni a favore di altri Enti – Estensione del rapporto convenzionale

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione dei comuni del Frignano potrà stipulare convenzioni con altri enti o soggetti privati, quest'ultimi quanto tenuti all'osservanza in tutto o in parte del codice dei contratti, per l'erogazione di servizi di competenza della Centrale di Committenza.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 gli enti richiedenti sosterranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria stabilita dalla Giunta dell'Unione dei comuni del Frignano che sarà proposta dal responsabile del Servizio, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

4. Qualora altri Enti, anche non compresi nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni, intendano aderire alla presente convenzione in una fase successiva alla sua stipula, potranno

farlo previa adozione della convenzione stessa da parte degli Organi competenti sia dell'Unione che dell'Ente che richiede l'adesione.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 i costi di gestione del servizio verranno ripartiti tenuto conto della nuova adesione.

Art. 13
Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque con decorrenza dalla sua stipula , con possibilità di rinnovo per analogo periodo, alle stesse condizioni, previo assenso di tutti gli Enti aderenti da esprimersi con atto deliberativo dell'organo esecutivo. Dalla stessa data, pertanto, la presente sostituisce ad ogni effetto la precedente convenzione del 09/04/2014, che viene quindi abrogata.

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti aderenti.

Art. 14
Recesso

1. Ogni Ente aderente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previa deliberazione del Consiglio Comunale.

2. La comunicazione di recesso è indirizzata al Presidente dell'Unione con preavviso di almeno sei mesi.

3. Il recesso sarà operativo in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. L'Ente che recede rimane obbligato per le quote di spettanza fino al momento del recesso, per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le eventuali obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

5. I rapporti finanziari sopracitati saranno regolati di intesa tra l'Ente recedente e l'Unione dei Comuni del Frignano.

Art. 15
Risoluzione della convenzione

1. Il rapporto convenzionale e la delega potranno cessare in qualunque momento per mutuo consenso degli Enti convenzionati, o a seguito di provvedimenti di riordino istituzionale che comportino modifiche dell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni del Frignano.

Art. 16
Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme e contrastante interpretazione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 17
Registrazione

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Fanano
F.to: Maria Chiara Bellettini

Per il Comune di Fiumalbo
F.to: Graziano Santi

Per il Comune di Lama Mocogno
F.to: Maurizia Bononi.

Per il Comune di Montecreto
F.to: Angiolina Castelli.

Per il Comune di Pavullo nel Frignano
F.to: Fabrizio Covili

Per il Comune di Pievepelago
F.to: Annalisa Antonioni

Per il Comune di Polinago
F.to:Maria Pia Giordana Ranieri

Per il Comune di Riolunato
F.to: Claudia Contri

Per il Comune di Serramazzoni
F.to: Arianna Gubertini

Per la Società "Serramazzoni Patrimonio S.r.l."
F.to: Lorenzo Ronchi

Per il Comune di Sestola
F.to: Edo Giacomelli

Per l'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale
F.to: Valerio Fioravanti

Per l' Unione dei comuni del Frignano
F.to: Giampaolo Giovanelli